



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INAMMISSIBILE IL DEPOSITO IN APPELLO DELLE NOTIFICHE DELL'ATTO
IMPUGNATO**

- Sentenza del 25/07/2025, n. 15/1811 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Secchi
- Rel. De Domenico

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Notifiche dell'atto impugnato - Deposito in appello - Inammissibilità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

E' inammissibile il deposito in appello delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che il divieto di produzione delle notifiche in appello si sottrae alle censure di irragionevolezza e di violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., anche laddove non esclude dal proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, ciò in quanto, nella disciplina generale dei “nova” istruttori in appello, la causa non imputabile coincide con un fatto estraneo alla sfera di controllo della parte, che rende impossibile la tempestiva deduzione della prova in prime cure).

Rif. Normativi

- D. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 58

Conformità

- Corte cost., n. 36 del 27/03/2025

Anno pubb.

- 2025